



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 26.5.2009
COM(2009) 239 definitivo

2009/0069 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in merito alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR 1975)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1 Motivazione e obiettivi della proposta

La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 è stata approvata a nome della Comunità economica europea con il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio. La convenzione è entrata in vigore nella Comunità il 20 giugno 1983.

La decisione proposta è intesa a far adottare dalla Comunità le modifiche più recenti alla convenzione TIR concordate dal gruppo di lavoro dell'UNECE sulle questioni doganali relative ai trasporti.

1.2. Contesto generale

La convenzione TIR, gestita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) che ha sede a Ginevra, ha stabilito un regime doganale di transito per la circolazione internazionale di merci su strada. La convenzione consente che delle merci, in regime di sospensione doganale e fiscale, attraversino le frontiere internazionali con un intervento minimo delle autorità doganali durante il tragitto. Diminuendo i tradizionali ostacoli alla circolazione internazionale delle merci, il regime TIR favorisce lo sviluppo del commercio internazionale. Inoltre, riducendo i ritardi nel transito, consente di risparmiare in misura significativa sui costi di trasporto. Il vantaggio principale del regime consiste nel fatto che la convenzione TIR offre, attraverso la sua catena di garanzia internazionale, un accesso relativamente semplice alle garanzie richieste.

Il gruppo di lavoro dell'UNECE sulle questioni doganali relative ai trasporti ha convenuto che era necessario apportare alcune modifiche alla convenzione TIR, modifiche che riguardano soprattutto gli articoli relativi alla responsabilità finanziaria ed al recupero dell'obbligazione doganale. Rielaborando e semplificando i relativi articoli la procedura risulterà di più facile comprensione ed applicazione. Fra le altre sono state proposte modifiche che introducono nel testo della convenzione la definizione dell'organizzazione internazionale e disciplinano in modo più chiaro la procedura di autorizzazione che essa deve seguire per organizzare la catena di garanzia internazionale.

1.3. Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Articoli 1, 6, 8,10 e 11 della convenzione TIR.

1.4. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La decisione proposta è coerente con la politica comune in materia di commercio e di trasporti. Il regime TIR, che agevola il trasporto su strada, consente la circolazione delle merci attraverso 66 Parti contraenti con un intervento minimo da parte delle amministrazioni doganali e fornisce, attraverso una catena di garanzia internazionale, un accesso relativamente semplice alle garanzie richieste. Le semplificazioni ottenute mediante la convenzione TIR sono in linea con la strategia di Lisbona riveduta.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

2.1. Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Le consultazioni sulla proposta hanno avuto luogo con l'Unione internazionale dei trasporti stradali e si sono svolte nell'ambito delle riunioni del comitato del codice doganale e delle riunioni del gruppo di lavoro dell'UNECE sulle questioni doganali relative ai trasporti.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Parere favorevole.

2.2. Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario ricorrere ad esperti esterni.

2.3. Valutazione dell'impatto

Le modifiche proposte non cambiano il contenuto degli articoli che disciplinano la procedura di recupero nell'ambito del sistema TIR, ma li rielaborano in modo renderne più agevole la comprensione e l'applicazione. Inoltre, poiché nel sistema TIR compare l'organizzazione internazionale, è opportuno che la convenzione ne dia una definizione chiara e spieghi come deve essere applicata la procedura di autorizzazione di tale organizzazione.

Mediante tali modifiche alla convenzione si descrivono nell'ordine corretto le tappe da seguire ai fini della procedura di recupero e si illustrano nei dettagli le responsabilità di tutti i partner operanti nel sistema TIR. Sono in tal modo eliminate le eventuali difficoltà riguardanti l'applicazione dell'attuale articolo 8 e dell'articolo 11.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Sintesi delle misure proposte

La decisione proposta adotta a nome della Comunità le modifiche apportate alla convenzione TIR.

3.2. Base giuridica

Articolo 133 e articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea.

3.3. Principio di sussidiarietà

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà. Introduce modifiche nell'accordo internazionale che, in quanto tale, rispetta il principio di sussidiarietà.

Le modifiche proposte sono state previamente approvate dal gruppo di lavoro dell'UNECE sulle questioni doganali relative ai trasporti.

3.4. Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Introduce modifiche nell'accordo internazionale che, in quanto tale, rispetta il principio di proporzionalità.

3.4. Scelta degli strumenti

Strumento proposto: decisione.

Gli accordi internazionali e le relative modifiche sono di norma introdotti nell'ordinamento giuridico della Comunità mediante decisioni.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha nessuna incidenza sul bilancio comunitario.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in merito alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR 1975)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 è stata approvata a nome della Comunità con il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978¹, ed è entrata in vigore nella Comunità il 20 giugno 1983².
- (2) Nel febbraio 2009 il gruppo di lavoro dell'UNECE sulle questioni doganali relative ai trasporti ha deciso che era necessario apportare alcune modifiche alla convenzione TIR. Tali modifiche riguardano soprattutto gli articoli relativi alla responsabilità finanziaria ed al recupero dell'obbligazione doganale. Rielaborando e semplificando i relativi articoli la procedura risulterà di più facile comprensione ed applicazione. Fra le altre sono state proposte modifiche che introducono nel testo della convenzione la definizione dell'organizzazione internazionale e disciplinano in modo più chiaro la procedura di autorizzazione da seguire per organizzare la catena internazionale di garanzia.
- (3) La rielaborazione degli articoli che viene proposta e le spiegazioni chiare su tutte le tappe da seguire nella procedura di recupero agevolano la comprensione e l'applicazione di tale procedura. Inoltre la descrizione delle responsabilità di tutti i partner che operano nel sistema TIR ne fa un sistema trasparente.
- (4) Tutti gli Stati membri hanno espresso parere positivo in merito alle modifiche proposte. Il progetto elaborato dal gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti è già stato discusso e previamente approvato dal comitato del codice doganale.

¹ GU L 252 del 14.9.1978.

² GU L 31 del 2.2.1983, pag. 13.

- (5) La prossima riunione del comitato amministrativo della convenzione TIR è fissata nel settembre 2009 e si prevede che tutte le Parti contraenti alla convenzione siano pronte ad approvare formalmente le modifiche proposte alla convenzione TIR.
- (6) Occorre pertanto definire la posizione della Comunità in merito alla proposta di modifica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione della Comunità nell'ambito del comitato amministrativo si basa sul progetto di modifica figurante in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

1. Modificare l'articolo 1, lettera q) nel modo seguente:

Sostituire "riconosciuta" con "autorizzata".

2. Modificare l'articolo 1, lettera q) nel modo seguente:

Questa modifica non riguarda la versione italiana.

3. All'articolo 1 inserire la nuova lettera r) seguente:

"r) "organizzazione internazionale" un'organizzazione autorizzata dal comitato amministrativo ad assumere la responsabilità dell'efficace organizzazione e funzionamento di un sistema di garanzia internazionale."

4. Modificare l'articolo 6, paragrafo 2 *bis*, nel modo seguente:

"2 *bis*. Un'organizzazione internazionale è autorizzata dal comitato amministrativo ad assumere la responsabilità dell'efficace organizzazione e funzionamento di un sistema di garanzia internazionale. L'autorizzazione è concessa nella misura in cui l'organizzazione adempie alle condizioni e agli obblighi di cui all'allegato 9, parte III. In caso di mancato adempimento di tali condizioni ed obblighi il comitato amministrativo può revocare l'autorizzazione."

5. Modificare l'articolo 8, paragrafo 1, nel modo seguente:

"1. L'associazione garante s'impegna a pagare fino all'importo massimo garantito dei dazi e delle tasse all'importazione o all'esportazione, più eventuali interessi di mora, dovuti in virtù di leggi e regolamenti doganali della Parte contraente in cui è stata accertata un'irregolarità, in correlazione con un'operazione TIR, che comporti una richiesta nei confronti dell'associazione garante. L'associazione garante risponde solidalmente, insieme con le persone debtrici dei succitati importi, del pagamento di dette somme."

6. All'articolo 8 il paragrafo 7 è soppresso.

7. Modificare l'articolo 10, paragrafo 2, nel modo seguente:

Sostituire "un paese" con "una Parte contraente".

8. Modificare l'articolo 11, paragrafo 1, nel modo seguente:

"1. In caso di non appuramento di un'operazione TIR, le autorità competenti possono:

a) notificare il non appuramento al titolare del carnet TIR, all'indirizzo indicato sul carnet;

b) notificare il non appuramento all'associazione garante.

Entro un anno dalla data di accettazione del carnet TIR da parte delle autorità competenti, dette autorità notificano all'associazione garante il non appuramento,

oppure entro un termine di due anni, qualora l'attestazione di termine dell'operazione TIR sia stata falsificata oppure ottenuta abusivamente o fraudolentemente."

9. All'articolo 11 inserire il nuovo paragrafo 2 seguente:

"2. Qualora il pagamento degli importi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, diventi esigibile, le autorità competenti, per quanto possibile, ne faranno richiesta alle persone tenute al pagamento prima di rivolgersi all'associazione di garanzia."

10. All'articolo 11 rinumerare il paragrafo 2, che diventa paragrafo 3.

11. Modificare l'articolo 11, paragrafo 3, nel modo seguente:

"3. La richiesta di pagamento delle somme di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, è inviata all'associazione garante al più presto dopo tre mesi, e al più tardi dopo due anni, a contare dal giorno in cui si è notificato all'associazione che l'operazione TIR non è stata appurata oppure che l'attestazione di termine dell'operazione TIR è stata falsificata o ottenuta abusivamente o fraudolentemente. Tuttavia, nei casi di operazioni TIR che, durante il succitato termine di due anni, sono soggette a procedimenti amministrativi o giudiziari relativi all'obbligo di pagamento delle persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la richiesta di pagamento è notificata entro il termine di un anno, a decorrere dal giorno in cui ha effetto la decisione delle autorità competenti o del tribunale."

12. All'articolo 11 rinumerare il paragrafo 3, che diventa paragrafo 4.

13. Modificare l'articolo 11, paragrafo 4, nel modo seguente:

"4. L'associazione garante versa gli importi richiesti entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della richiesta di pagamento."

14. All'articolo 11 inserire il nuovo paragrafo 5 seguente:

"5. Gli importi versati sono restituiti all'associazione garante allorché, entro due anni dalla data della richiesta di pagamento, si comprova, a soddisfazione delle autorità competenti, che in relazione all'operazione TIR in questione non è stata commessa alcuna irregolarità. Il termine di due anni può essere prolungato conformemente alla legislazione nazionale"

15. All'allegato 6 modificare la nota esplicativa 0.8.3 nel modo seguente:

Sostituire le "autorità doganali" con le "Parti contraenti".

16. All'allegato 6 modificare la nota esplicativa 0.8.5 nel modo seguente:

Sostituire "Qualora venga richiesta la garanzia" con "Qualora venga inviata una richiesta di pagamento all'associazione di garanzia".

17. All'allegato 6 sopprimere la nota esplicativa 0.8.7.

18. All'allegato 6 rinumerare la nota esplicativa 0.10 che diventa nota esplicativa 0.10-1

19. All'allegato 6 inserire la nuova nota esplicativa 0.10-2 seguente:

"0.10-2 La frase "'o l'operazione non sia stata effettivamente terminata' comprende i casi in cui l'attestazione di termine dell'operazione è stata falsificata".

20. All'allegato 6 modificare la nota esplicativa 0.11-1 nel modo seguente:

"0.11-1 Le modalità di notifica sono disciplinate dalla legislazione nazionale."

21. All'allegato 6 inserire la nuova nota esplicativa 0.11-2 seguente:

"0.11-2 Nel tentativo di esigere il pagamento da parte delle persone debentrici, le autorità competenti inviano la richiesta di pagamento almeno al titolare del carnet TIR, al suo indirizzo indicato sul carnet, o ai terzi tenuti al pagamento, se diversi dal titolare, stabiliti conformemente alla legislazione nazionale. La richiesta di pagamento al titolare del carnet TIR può essere abbinata alla notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo."

22. All'allegato 6 rinumerare la nota esplicativa 0.11-2 che diventa nota esplicativa 0.11-3-1

23. All'allegato 6 modificare la nota esplicativa 0.11-3-1 nel modo seguente:

Sostituire "doganali" con "competenti".

24. All'allegato 6 inserire la nuova nota esplicativa 0.11-3-2 seguente:

"0.11-3-2 Le autorità competenti possono informare l'associazione di garanzia che sono stati avviati procedimenti amministrativi o giudiziari riguardanti l'obbligo di pagamento. In ogni caso, le autorità competenti, prima che il termine di due anni sia scaduto, informano l'associazione di garanzia in merito a tali procedimenti che possono concludersi dopo il termine di due anni."

25. All'allegato 6 rinumerare la nota esplicativa 0.11-3 che diventa nota esplicativa 0.11-4

26. All'allegato 6 modificare la nota esplicativa 0.11-4 nel modo seguente:

Sostituire "nell'articolo 11" con "nel presente articolo".

27. All'allegato 6, nella nota esplicativa 0.11-4, alla fine del paragrafo, inserire la frase seguente:

"Tale termine si applica anche nel caso in cui l'associazione di garanzia, al ricevimento della richiesta, consulti l'organizzazione internazionale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, in merito alla sua posizione sulla richiesta."

28. All'allegato 6 rinumerare la nota esplicativa 0.28 che diventa nota esplicativa 0.28-1

29. All'allegato 6 inserire la nuova nota esplicativa 0.28-2 seguente:

0.28-2 Il presente articolo prevede che il termine di un esercizio TIR sia vincolato all'immissione delle merci in un altro regime doganale o in un altro sistema di controllo doganale, quale, ad esempio, lo sdoganamento delle merci (con o senza condizioni) a fini di consumo interno, il trasferimento oltre frontiera in un paese

terzo (esportazione), o in una zona franca, o il deposito delle merci in un luogo autorizzato dalle autorità doganali in attesa di dichiarazione per un altro regime doganale."